

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)725

Vol. 1977/0226

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 725 def.

Bruxelles, 4 gennaio 1978.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme generali per le organizzazioni di produttori lattieri

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al " Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

1. Nel corso dei negoziati di adesione, la delegazione britannica si era chiesta se i "Milk Marketing Boards" esistenti nel Regno Unito fossero compatibili con la normativa comunitaria. La questione ha formato oggetto di uno scambio di dichiarazioni ufficiali tra il Regno Unito e la CEE, dichiarazioni che figurano nell'allegato del trattato di adesione (1).
2. Dopo un esame approfondito del problema, si è giunti alla conclusione che, per alcuni aspetti, la compatibilità dei fondamenti giuridici nazionali e delle funzioni dei "Milk Marketing Boards" con la regolamentazione comunitaria può essere contestata. La legislazione britannica conferisce infatti a tali organismi alcune prerogative che, soprattutto per quanto riguarda il diritto esclusivo d'acquisto in una regione determinata e la perequazione dei prezzi, sono estranee all'organizzazione comune del mercato lattiero-caseario istituita dal regolamento (CEE) n. 804/68 (2). Una regolarizzazione della situazione risulta quindi sempre più urgente, vista in particolare la prossima scadenza del periodo transitorio e del regime di prezzi garantiti alla produzione del latte, regime strettamente connesso con il funzionamento attuale dei "Boards".
3. D'altro lato, si deve constatare che le attività dei "Milk Marketing Boards" hanno sinora contribuito ad orientare la maggior parte del latte prodotto nel Regno Unito verso l'alimentazione umana e, più precisamente, verso il consumo diretto di latte allo stato liquido. Ciò corrisponde agli obiettivi perseguiti dalla Comunità in campo lattiero-caseario: ridurre cioè gli elevati oneri pubblici provocati dall'eccessivo ricorso al sistema degli interventi, soprattutto nei settori del burro e del latte scremato in polvere, senza peraltro pregiudicare il livello di reddito e il tenore di vita della popolazione agricola.

.../...

(1) G.U. n. L 73 del 27. 3.1972, pag. 198-200

(2) G.U. n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13

4. Occorre pertanto cercare una soluzione che possa conciliare i seguenti interessi della Comunità :

- far rispettare i principi generali del Trattato, in particolare la libera circolazione delle merci, e provvedere al corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato lattiero-caseario,

e, d'altro canto,

- impedire che vadano perduti determinati effetti favorevoli degli organismi in questione.

A tal fine si dovrebbe sviluppare l'organizzazione comune di mercato, prevedendo la possibilità di accordare alle organizzazioni dei produttori di latte, su scala comunitaria, alcune prerogative che permettano loro di continuare a perseguire l'obiettivo prefisso, cioè l'aumento del consumo umano diretto di latte.

5. La Commissione propone quindi al Consiglio di adottare i tre regolamenti seguenti :

- a) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Questo nuovo regolamento prevede che venga inserita nel regolamento di base una disposizione, in virtù della quale siano conferiti alle organizzazioni di produttori i seguenti diritti :

- il diritto esclusivo, entro determinati limiti, di acquistare presso i produttori di una regione tutto il latte da essi prodotto;
- il diritto di procedere a una perequazione dei prezzi pagati ai produttori.

La concessione di questi diritti è subordinata alle due seguenti condizioni :

- che la quantità prevalente del latte prodotto nella regione sia destinata al consumo umano diretto;
- che facciano parte dell'organizzazione, come membri volontari, almeno l'1,00% del numero complessivo dei produttori stabiliti nella regione stessa.

b) Regolamento relativo al "Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord

Questo nuovo regolamento tiene conto della speciale situazione economica e politica dell'Irlanda del Nord e autorizza il "Milk Marketing Board" nord-irlandese a beneficiare dei diritti sopra esposti, sempreché sussistano le condizioni previste, tranne quella comportante l'impiego a fini di consumo umano diretto della quantità prevalente del latte prodotto nella regione.

c) Regolamento che stabilisce norme generali per le organizzazioni di produttori lattieri

Questo nuovo regolamento contiene :

- precisazioni in merito alle condizioni definite dalla nuova disposizione inserita nel regolamento di base;
- disposizioni circa la procedura da seguire per la concessione dei diritti sopra illustrati;
- disposizioni particolareggiate, volte a garantire che l'esercizio di tali diritti non sia in contrasto coi principi generali del Trattato, non contravvenga alle regole di concorrenza e non pregiudichi il corretto funzionamento degli attuali meccanismi dell'organizzazione comune di mercato.

6. Nel proporre i tre nuovi regolamenti, la Commissione fa presente che la loro adozione non significherà affatto che la situazione attuale sia automaticamente regolarizzata e che i "Milk Marketing Boards" siano autorizzati a proseguire tutte le attività consentite dalla legislazione nazionale. Alcune prerogative di cui tali organismi godono tuttora ma che non sono contemplate dai testi proposti dovranno essere abbandonate, soprattutto in materia di trasformazione del latte.

La Commissione ha già comunicato alle autorità britanniche un elenco particolareggiato di condizioni cui esse e gli organismi interessati dovranno conformarsi affinché l'autorizzazione prevista dalla nuova disposizione del regolamento di base possa essere concessa e mantenuta in futuro.

proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che la politica agraria comune si prefigge il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato ; che a tale scopo il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 178 (4), ha instaurato un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che, al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, tale organizzazione comune prevede, in particolare, misure di intervento ; che, a causa degli elevati oneri che tale sistema d'intervento comporta per la Comunità, è opportuno ammettere altri meccanismi che consentano di raggiungere gli stessi obiettivi, riducendo in pari tempo il ricorso alle misure d'intervento ;

Considerando che a questo proposito si devono prendere in considerazione soprattutto i "Milk Marketing Boards" esistenti nel Regno Unito, poichè alcune delle loro attività contribuiscono ad orientare la quantità prevalente del latte prodotto in questo Stato membro verso il consumo umano diretto ; che tali organismi beneficiano di taluni diritti che ne garantiscono il buon funzionamento ; che, in particolare, si tratta del diritto esclusivo di acquistare il latte presso i produttori stabiliti nella loro regione ; che è quindi opportuno riconoscere codesti organismi nel quadro dell'organiz-

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13

(4) GU n. L del , pag.

zazione comune dei mercati, assicurando la compatibilità dei diritti succitati con il diritto comunitario e rispettando i principi generali del trattato ; che a tal fine è opportuno subordinare la concessione o il mantenimento di tali diritti a un esame caso per caso sul piano comunitario e a un'autorizzazione concessa allo Stato membro interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

"Articolo 25

1. Gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere a organizzazioni di produttori di latte che esercitano la loro attività in una regione in cui, durante i tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, una quantità prevalente da determinare di latte prodotto nella regione è stata utilizzata per il consumo umano diretto sotto forma di latte alimentare intero o di altri prodotti freschi:
 - a) il diritto esclusivo, nei limiti definiti conformemente al paragrafo 3, di acquistare presso i produttori stabiliti nella regione tutto il latte da essi prodotto. A tale diritto corrisponde l'obbligo delle organizzazioni in questione di acquistare il latte loro offerto dai produttori interessati;
 - b) il diritto di procedere a una perequazione dei prezzi pagati ai produttori, senza tener conto della destinazione del latte fornito da ciascuno di essi.
2. La concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 e il loro mantenimento sono subordinati alla condizione che l'organizzazione rappresenti un numero di aderenti volontari non inferiore all'80% del numero di tutti i produttori di latte stabiliti nella regione in causa.

3. Le norme generali del presente articolo sono adottate dal Consiglio, che delibera la maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Esse comprendono fra l'altro disposizioni :

a) atte a garantire che l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1:

- non è in contrasto con i principi generali del trattato, e in particolare la libera circolazione delle merci e la non discriminazione dei produttori che vendono il loro latte all'organizzazione e degli interessati che desiderano acquistarlo da essa,
- infirma solo nella misura strettamente necessaria la concorrenza nel settore agricolo, e
- non compromette il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda il regime dei prezzi e degli interventi;

b) relative alla procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, nonché alle circostanze in cui tale autorizzazione viene ritirata ;

c) che consentano, per quanto riguarda le organizzazioni esistenti all'entrata in vigore del presente articolo, il loro graduale adattamento alle presenti disposizioni ^{entro} / un periodo massimo da determinarsi ; tuttavia, tali misure non possono infirmare i principi di cui alla lettera a), primo trattino. .

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme generali per le organizzazioni di produttori lattieri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 178 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, gli Stati membri possono essere autorizzati ad accordare a organizzazioni di produttori il diritto esclusivo di acquisto del latte prodotto nella regione in causa, nonché il diritto di procedere ad una perequazione dei prezzi pagati ai produttori; che è necessario stabilire norme generali in materia;

considerando che occorre definire le condizioni alle quali un'organizzazione di produttori deve rispondere affinché tali diritti possano esserle accordati, soprattutto per quanto concerne la delimitazione della sua regione d'attività, la quantità prevalente di latte ivi prodotto destinata al consumo umano diretto, nonché la rappresentatività di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che si devono adottare a livello comunitario norme precise in ordine all'esercizio dei diritti accordati a un'organizzazione di produttori, tenendo conto dei criteri esposti al paragrafo 3, lettera a), dell'articolo citato; che si devono fra l'altro precisare i casi in cui i produttori membri di un'organizzazione possono astenersi dal vendere alla medesima il latte da essi prodotto; che, per quanto

.../...

(1) G.U. n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13.

(2) G.U. n. L

riguarda le vendite di latte effettuate dall'organizzazione, devono essere garantite a tutti gli interessati uguali condizioni di accesso alla vendita e di trattamento; che occorre definire norme specifiche per i produttori che vendono il latte da essi prodotto direttamente al consumatore finale;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare norme transitorie per le organizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché esse possano adeguarsi alle disposizioni comunitarie;

considerando che il disposto del presente regolamento vale anche per il "Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord, cui si applica la deroga prevista dal regolamento (CEE) n. 778 del Consiglio, del 1978 (3);

considerando che qualsiasi autorizzazione ad accordare i diritti di cui trattasi deve essere concessa con riserva di successiva rettifica, in modo che si possa tener conto di eventuali modifiche della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 804/68 e delle disposizioni del presente regolamento, si intende per :

a) regione :

una parte del territorio nazionale in cui viene prodotto un quantitativo minimo di latte da definirsi e che, per la sua posizione geografica e situazione economica, può essere considerata un'unità, tenuto conto delle delimitazioni amministrative e delle strutture storiche dell'industria lattiero-casearia;

b) produttore :

un imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica, che produce latte di vacca;

c) produttore-venditore al minuto :

un produttore individuale il cui bestiame lattiero si compone al massimo di 150 vacche e che vende direttamente al consumatore finale, sotto forma di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, il latte delle vacche presenti nella sua azienda; egli può tuttavia :

- durante le stagioni eccedentarie, vendere non più del 25% della sua produzione annuale per scopi diversi dal consumo diretto;
- durante la stagione deficitaria, vendere al consumatore latte acquistato presso altri produttori, entro i limiti di un quantitativo non superiore al 25% della sua produzione annuale.

La "quantità prevalente" di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è rappresentata da un'aliquota non inferiore al 55%.

Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, del presente regolamento, tale aliquota deve restare superiore al 50%.

Per accertare la rappresentatività di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 :

- a) i produttori che non hanno espresso il loro parere, dopo esservi stati invitati a titolo individuale, non sono presi in considerazione;
- b) i produttori-venditori al minuto sono presi in considerazione nel quadro delle consultazioni riguardanti la concessione dei diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;
- c) nel quadro delle consultazioni successive ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, non sono presi in considerazione i produttori-venditori al minuto che hanno inviato all'organizzazione la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 2

Un'organizzazione di produttori che intenda fruire dei diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 depone presso l'autorità competente dello Stato membro interessato una domanda in tal senso, corredata dei giustificativi seguenti :

- a) il proprio statuto;
 - b) la delimitazione esatta della regione in cui l'organizzazione esercita le proprie attività;
 - c) fatta salva la deroga prevista dal regolamento (CEE) n. 178, dati statistici comprovanti che, nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda, la quantità prevalente di latte prodotto in tale regione è stata utilizzata conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;
 - d) documenti giustificativi che consentano di accertare la rappresentatività dell'organizzazione, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;
 - e) i bilanci annuali degli ultimi tre anni oppure, ove si tratti di un'organizzazione più recente, tutti i bilanci dall'anno della sua costituzione in avanti.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato controlla l'esattezza dei dati indicati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), completa il fascicolo con un parere motivato e, se quest'ultimo è favorevole, trasmette il fascicolo stesso alla Commissione, chiedendo l'autorizzazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. L'autorizzazione è concessa soltanto con riserva di successiva rettifica, la quale potrebbe rendersi necessaria per conformare la decisione di autorizzazione e le condizioni cui essa è subordinata ad un'eventuale modifica della normativa comunitaria.
- Nel comunicare all'organizzazione in causa l'autorizzazione eventualmente concessa, lo Stato membro interessato ribadisce la riserva di cui al comma precedente.
4. L'autorizzazione concessa dalla Commissione è subordinata a condizioni particolari, allo scopo di :
- a) garantire l'osservanza dei principi enunciati all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 804/68;
 - b) tener conto della situazione specifica dell'organizzazione in causa;
 - c) evitare, per quanto possibile, di ledere i diritti di cui godono attualmente i produttori, ove si tratti di un'organizzazione già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure opportune per verificare periodicamente se sussistano tuttora le condizioni che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Se l'autorità competente constata l'assenza di una o più d'una di tali condizioni, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione.

In tal caso, o qualora essa constati direttamente la situazione sopra descritta, la Commissione ne esamina le cause.

Considerate l'evoluzione del settore lattiero-caseario e le relative tendenze nella regione e nello Stato membro in causa, essa rivolge le raccomandazioni del caso allo Stato membro interessato, affinché l'organizzazione possa conformarsi alle condizioni prescritte, oppure annulla, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 804/68, l'autorizzazione concessa allo Stato membro medesimo, se del caso previa fissazione di un termine transitorio.

Articolo 3

1. Lo statuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), deve :

- a) contenere disposizioni che prevedono, a intervalli di 5 anni al massimo, la consultazione individuale dei produttori membri dell'organizzazione, ossia di tutti i produttori operanti nella regione interessata, qualora l'organizzazione benefici dei diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, onde accertare la rappresentatività di cui al paragrafo 2 dell'articolo citato;
- b) sancire l'obbligo per l'organizzazione, qualora il suo statuto le consenta di svolgere attività nel settore della trasformazione del latte, di provvedere ad una gestione finanziaria e amministrativa separata per tali attività, onde porre l'impresa o le imprese di trasformazione che fanno parte dell'organizzazione in una situazione di parità con le altre imprese di trasformazione indipendenti, in particolare per quanto riguarda le possibilità di approvvigionamento, i prezzi pagati, le condizioni di credito e prestito e quelle attinenti ad altri trasferimenti di denaro alle imprese trasformatrici.

2. Lo Stato membro interessato adotta le misure opportune affinché gli utili dell'organizzazione siano limitati al minimo indispensabile per consentirle di svolgere i suoi compiti statutari e i fondi corrispondenti vengono impiegati esclusivamente a tal fine.
3. La riscossione di contributi a carico dei produttori che vendono latte alla organizzazione :
- a) può aver luogo soltanto entro i limiti imposti dall'assolvimento dei compiti statutari di quest'ultima;
 - b) è subordinata ad apposita autorizzazione, che viene richiesta e accordata secondo le stesse norme di base alle quali sono concessi i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 4

Per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, si applicano le norme seguenti :

1. Il diritto esclusivo e l'obbligo dell'organizzazione di acquistare presso i produttori il latte prodotto nella regione interessata non riguardano i quantitativi di latte che il produttore non consegna all'organizzazione in quanto intende destinarli :
- a) alla commercializzazione, allo stato naturale o sotto forma di prodotti trasformati, in un paese terzo o in un altro Stato membro, ovvero
 - b) alla trasformazione in altri prodotti, effettuata fuori della regione che rientra nella sfera di competenza dell'organizzazione alla quale il produttore aderisce, ovvero
 - c) alla trasformazione in burro o in latte scremato in polvere destinati ad essere venduti all'organismo d'intervento, nel caso in cui si sia constatato, secondo modalità da definirsi, che il prezzo pagato al produttore dall'organizzazione è rimasto per un periodo da determinarsi, inferiore al livello che sarebbe risultato dai prezzi d'intervento applicabili nello stesso periodo, tenuto conto della situazione del mercato.

Per effettuare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), i produttori possono associarsi e/o ricorrere ad intermediari.

2. Il diritto esclusivo e l'obbligo di acquisto di cui al paragrafo 1 non si applicano :

- a) ai quantitativi di latte prodotti dai produttori-venditori al minuto definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), che hanno dichiarato per iscritto all'organizzazione di non volervi aderire;
- b) ai quantitativi di latte venduti ad un produttore-venditore al minuto da altri produttori, entro i limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino;
- c) ai quantitativi di latte che il produttore esclude dalla vendita all'organizzazione, d'intesa con quest'ultima.

3. Secondo modalità da stabilirsi, lo Stato membro interessato adotta le misure opportune per garantire la parità di accesso alle vendite di latte effettuate dalla organizzazione a tutti gli interessati che intendono acquistare il latte per destinarlo a uno stesso impiego.

Le misure di cui al primo comma comprendono, in particolare, un sistema di gare pubbliche periodiche o un regime di fissazione dei prezzi che presenti garanzie equivalenti, atto segnatamente a garantire la trasparenza e la pubblicazione anticipata dei prezzi di vendita applicabili.

Articolo 5

1. Qualora si rendano necessarie misure transitorie per facilitare alle organizzazioni di produttori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il passaggio al regime previsto dal regolamento stesso, dette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Tali misure possono applicarsi per un periodo non superiore a due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel caso di un'organizzazione di produttori già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione concessa allo Stato membro interessato può essere provvisoria, onde consentire a questo ultimo e all'organizzazione stessa di adeguarsi, entro un termine da stabilire, alle disposizioni del presente regolamento e/o a condizioni specifiche da determinarsi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

relativo al "Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che, a norma dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 178 (4), gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere a organizzazioni di produttori il diritto esclusivo di acquisto del latte prodotto nella regione interessata, nonché il diritto di procedere a una perequazione dei prezzi pagati ai produttori; che la concessione di tale autorizzazione è subordinata alla condizione che l'organizzazione in causa eserciti le sue attività in una regione in cui, nei tre anni precedenti, la quantità prevalente della produzione totale di latte è stata utilizzata per il consumo umano diretto;

Considerando che la struttura dell'industria lattiera nel Regno Unito è caratterizzata dall'esistenza di organizzazioni denominate "Milk Marketing Boards", le quali possono essere oggetto della suddetta autorizzazione, escluso il "Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord; che quest'ultima regione è infatti l'unica nel Regno Unito in cui, per motivi geografici e demografici, la quantità prevalente del latte prodotto non può essere orientata verso il consumo umano diretto;

Considerando che, per evitare perturbazioni sul mercato britannico del latte e non ostacolare lo sviluppo armonioso del mercato della regione in causa, tenuto conto della sua situazione economica e politica specifica, è opportuno

(1) GU n. C.

(2) GU n. C.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13

(4) GU n. L . del ., pag.

prevedere che, in deroga alla condizione stabilita all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, i diritti ivi indicati possano essere concessi al "Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste in tale articolo o adottate in virtù di questa disposizione ;

Considerando che il mantenimento di questa deroga deve essere subordinato a un ulteriore riesame da effettuare, in particolare, alla luce dell'applicazione dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 804/68 nell'Irlanda del Nord e nelle altre regione del Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e salve restando le altre disposizioni di tale articolo, i diritti previsti nella suddetta disposizione possono essere concessi al "Milk Marketing Board" dell'Irlanda del Nord, senza che in tale regione la quantità prevalente del latte prodotto sia stata utilizzata per il consumo umano diretto durante il periodo di riferimento fissato.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 1, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, al più tardi il (*), una relazione sull'applicazione di tale disposizione ed eventualmente propone al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, le necessarie modifiche del present regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

(*) Data da inserire: 5 anni calcolati a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Objet : Milk Marketing Boards du Royaume-Uni

Je me réfère aux échanges de vues concernant cette question entre des fonctionnaires britanniques et les Services de la Commission.

Je peux maintenant vous informer que la Commission a pris une décision au sujet des propositions au Conseil relatives à un projet de règlement modifiant le règlement 804/68 et un règlement portant règles générales relatives aux organisations de producteurs de lait. Si ces textes sont adoptés, ils peuvent, sous réserve de certaines conditions autoriser le Royaume-Uni à maintenir, si la majorité requise des producteurs est atteinte, ses Boards actuels avec leurs actuels pouvoirs et disciplines pour la plupart inchangés.

La Commission doit cependant souligner que, outre des questions qu'on propose de régler d'une manière spécifique dans l'un ou l'autre des textes légaux visés ci-dessus ou dans des modalités d'application, votre Gouvernement serait de toute façon obligé de souscrire à certains engagements parallèles avant que le Royaume-Uni puisse être autorisé à reconnaître les Boards aux termes des règlements en cause.

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me confirmer le plus tôt possible que votre Gouvernement :

- a) se charge d'assurer que l'influence en droit ou en pratique qu'il exerce sur les politiques pratiquées par les Boards est réduite au strict minimum ; il est cependant admis que les autorités du Royaume-Uni maintiendront les pouvoirs adéquats afin d'assurer l'observation par les Boards de la réglementation communautaire et de sauvegarder les intérêts des particuliers, groupements et personnes morales contre tout abus par les Boards, de leurs pouvoirs.

La Commission tient à souligner l'importance de cette fonction de contrôle, en particulier compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des différentes conditions auxquelles les autorisations initiales destinées à être maintenues seront soumises.

b) (i) Admet qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que des progrès soient faits envers l'adoption rapprochée des directives concernant les problèmes sanitaires dans le secteur laitier, notamment concernant le lait cru et le lait soumis à un traitement de chaleur en vue de garantir l'abolition des obstacles à la libre circulation du lait et des produits de lait frais dans la Communauté.

b)(ii) Reconnaît qu'à l'exception des restrictions fondées sur des considérations de la protection de la santé animale et humaine, pouvant actuellement encore être justifiée sur la base de l'article 36 du traité CEE, aucun obstacle ne peut être opposé à l'importation de lait et de produits de lait frais au Royaume-Uni.

c) Assurera l'abolition du contrôle que les Boards ont exercé au moyen d'un système de licences concernant l'établissement d'entreprises de fabrication et de transformation dans le secteur laitier.

d) Assurera l'abolition des droits des Boards de dévier vers le marché du lait liquide le lait qui a déjà été livré pour la transformation dans les cas où les entreprises transformatrices exigent qu'on leur fournisse le lait en cause afin qu'elles puissent remplir un contrat d'exportation concernant ou bien du lait liquide ou bien des produits laitiers.

e) Assurera que les membres "non producteurs" des Boards seront choisis parmi des candidats appropriés proposés par les organisations représentatives, notamment des consommateurs ainsi que des travailleurs et fabricants dans le secteur laitier. Il doit être clairement précisé que ces membres, bien qu'ils puissent être nommés par le Ministre compétent, doivent être indépendants des intérêts gouvernementaux.

f) Accepte le principe que, tenant compte des mécanismes communautaires d'intervention et des aides autorisées par la Communauté ou compatibles avec les dispositions communautaires, les revenus des producteurs venant des ventes de lait doivent être fondés exclusivement sur les recettes

réalisées sur le marché.

La Commission souligne également que le règlement des prix du lait par des actions gouvernementales directes ou par des pouvoirs délégués aux Boards peut uniquement être imposé dans la mesure où le fonctionnement du régime de prix établi par l'organisation commune des marchés dans ce secteur n'est pas mis en cause. Dans la mesure où cette réglementation de prix s'applique au lait importé ou aux produits laitiers importés les prix fixés doivent tenir compte des coûts additionnels inhérents à l'importation de telles marchandises.

La Commission admet que, compte tenu du degré très élevé de concentration du marché du lait du Royaume-Uni, il ne paraît pas être possible de prévoir la vente du lait, par les Boards, sur la base d'un système d'appels d'offres publics, comme cela a été envisagé initialement. Toutefois, la Commission est de l'avis que l'autorisation octroyée aux Boards dans le cadre du projet de règlements mentionnés ci-dessus, ne peut être donnée que lorsque le régime de fixation de prix existant actuellement aura été adapté de manière à prévoir, dans la mesure du possible, des garanties équivalentes à celles qui sont présentées par des régimes fondés sur un mécanisme d'appels d'offres publics. Des négociations doivent être ouvertes avec toutes les parties intéressées et les prix qui en résultent doivent être publiés avant que les accords liant les parties soient conclus.

La Commission désire, en particulier, délibéré d'avantage sur le problème du système de prix du lait destiné à la transformation, en vue de trouver une formule satisfaisante qui évitera les distorsions de concurrence et assurera que les Boards ne puissent profiter de leur pouvoir de vendeurs monopolistiques afin de gérer le marché d'une façon incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises et l'organisation commune des marchés dans ce secteur. Les modalités d'application de cette formule seront adoptées par la Commission.

La Commission a noté la déclaration contenue dans la lettre du Représentant permanent du Royaume-Uni du 8 août 1977, aux termes de laquelle l'aide à la consommation octroyée actuellement pour le lait liquide doit expirer "à la fin de l'année 1977". Eu égard à cette déclaration il n'a pas été jugé nécessaire par la Commission de faire des observations supplémentaires concernant ce point dans la présente lettre.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me communiquer l'acceptation, par votre Gouvernement, concernant les points énumérés ci-dessus, aussi rapidement qu'il vous sera possible.

Je vous serais très obligé de bien vouloir me communiquer,
aussi rapidement qu'il vous sera possible, l'acceptation de votre Gouvernement
des points énumérés ci-dessus.

Son Excellence

Monsieur John SILKIN MP

Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Whitehall Place

London SW1 A 2 HH